

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI RELATIVI AI BENI DELL'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 le imprese o i soci/familiari sono tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati dei soggetti, soci o familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati/ricevuti.

L'intervento normativo, volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, ha la finalità di riportare l'intestazione dei beni all'effettivo utilizzatore, scoraggiando l'occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente, ma anche indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - o dei familiari dell'imprenditore, che ne traggono immediata utilità.

Il comma 36-septiesdecies dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011, prevede che l'Agenzia delle entrate procede al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento e che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni, anche ai fini della ricostruzione sintetica del reddito nei confronti dei predetti soggetti, il provvedimento prevede che la comunicazione debba essere effettuata anche per qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente, secondo l'allegato tecnico al presente provvedimento.

La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

L'obbligo della comunicazione si estende:

1. ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società concedente
2. ai beni concessi in godimento dall'impresa ai soci inclusi i familiari
3. ai beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, inclusi sempre i familiari, di altra società appartenente al medesimo gruppo
4. ai beni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011 e anche per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso, sempre, nello stesso periodo.

L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell'imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie "autoveicolo", "altro veicolo", "unità da diporto", "aeromobile", "immobile" e, pertanto, da includere nella categoria "altro" del tracciato record contenuto nell'allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicata.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- ❖ per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;
- ❖ per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
- ❖ tipologia di utilizzazione del bene;
- ❖ tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
- ❖ categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
- ❖ ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI

I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni di cui al punto 1, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Per la trasmissione dei dati, gli stessi soggetti possono avvalersi degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento.

Per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012.

La comunicazione deve essere effettuata, entro il predetto termine con riferimento ai beni per i quali nel periodo d'imposta precedente è cessato il diritto di godimento.

RICEVUTE

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del *file* contenente i dati medesimi. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un *file*, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (*Fisconline*) generati secondo le modalità descritte ai paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA.

La procedura di annullamento dei file inviati è consentita entro il termine di trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica.

La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di riferimento, è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it